	COPIA PER L'AUTORITA LOCALE DI P. S.	۸'
(Timbro dell'Ufficio)	N.ro	

## COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO (ex art.12 D.L. 21.03.1978, N.59, convertito in Legge 18.05.1978, N.191)

l sottoscritt										
CEDENTE	(Cognome)				(Nome)					
EN										
ED	(Data di nascita)		(Comune di nascita)		(Provincia o Nazione estera di nascita)					
၁	(Residenza) (1) Recapito Telefonico:									
	(Resider	nza) (1)			r	Recapito Telei	onico:			
	51.1.				1 1 2 2					
Dichiara che in data (2) ha ceduto in (3) per uso (4) al Signor:										
per uso (4) al Signor:										
CESSIONARIO	(Cognome)				(	(Nome)				
					(Decyin.	(Provincia o Nazione estera di nascita)				
	(Data di nascita)		(Comune di nascita)		(PIOVIII)	cia o inazione	estera di nascita)			
	(Cittadinanza) (Residenza) (1)									
					, , ,					
C	(Tipo di documento) (Numero del			o del documento	cumento) (Data di rilascio)					
			(Autorità che ha rila	sciato il docume	nto)					
II f	abbricato già adil	hito a (4)		sito in						
11 10	abblicato gia adi	ono a (+) [				5110	111			
FABBRICATO	DIMARO				TRENTO					
	(Comune)				(F	(Provincia)				
		C	Via o Piazza)		0	N. civico)	38025 (C.A.P.)			
ABI		(	VIA OT IAZZA)			11. 611160)	(C.71.1.)			
Ŧ	(Piano)	(Scala)	(Interno)	(N. vani)	(N. acc	essori)	(N. ingressi)			
				,						
L DICHIARANTE										
	(Data) (5)				(Firma)					

- Indicare nell'ordine: Comune, Provincia, Via o Piazza, N. civico. (1)
- Indicare la data dell'atto di cessione.
- (3) Indicare il motivo della cessione.
- Indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es. appartamento, negozio ecc.). Indicare la data di compilazione del modulo.

## Cessione di fabbricato

## Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell'immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).

- a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.
- b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
- **c.** Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
- **d.** La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.